

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 16 maggio 1994.

Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 4.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento individua le categorie di documenti amministrativi formati dalla Banca d'Italia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti amministrativi, di contenuto generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitata nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, delle società di intermediazione mobiliare, dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso e di tipo aperto, dei fondi di investimento immobiliare chiusi e delle società di investimento a capitale variabile, nonché in ragione di ogni altra attività di vigilanza riguardante l'accesso all'intermediazione bancaria o finanziaria e il suo esercizio, coperti da segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'art. 7, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'art. 9, comma 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'art. 3, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri di vigilanza.

La Banca d'Italia pubblica altresì:

una relazione annuale sull'attività di vigilanza;

un bollettino contenente i provvedimenti indicati dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza;

b) i documenti concernenti le operazioni di fabbricazione, circolazione e distruzione dei biglietti, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;

c) fermo restando quanto previsto al successivo art. 3 nel quadro delle funzioni di politica monetaria, i documenti relativi al Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 120 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1967, e dell'art. 221 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, salvo che nei confronti dei beneficiari dei titoli di spesa con riferimento ai titoli stessi.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso i documenti relativi ai processi di formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria.

In tale quadro sono esclusi i documenti amministrativi concernenti elaborazioni, studi, ricerche, proposte, indicazioni, riferimenti, valutazioni, decisioni, esecuzioni riguardanti interventi in materia di:

sconti, anticipazioni e compensazione e, comunque, di rifinanziamento, nonché di sistema dei pagamenti;

mercati monetario e finanziario;

tesoreria dello Stato e relativi rapporti con il Ministero del tesoro e con le altre amministrazioni pubbliche;

amministrazione delle disponibilità in oro, delle attività in valuta e degli altri strumenti di riserva internazionali, di investimenti e disinvestimenti di portafoglio estero in lire e in valuta, di operazioni nel mercato dei cambi, di disciplina dell'attività valutaria, di collaborazione con gli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti valutari.

2. E', invece, consentito l'accesso per le seguenti categorie di provvedimenti:

autorizzazione ad operare in qualità di cambiavalute (anche a bordo di navi e aeromobili);

trasferimento dell'attività di cambiavalute in nuovi locali;

modifica dei legali rappresentanti e/o degli esponenti di società titolari di autorizzazioni ad operare in qualità di cambiavalute;

mutamenti della ditta, denominazione, ragione sociale o tipo di società titolare di autorizzazione ad operare in qualità di cambiavalute.

Art. 4.

*Categorie di documenti inaccessibili
per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese*

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

- a) rapporti informativi sul personale dipendente della Banca d'Italia;
- b) elaborati relativi alle prove di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Banca d'Italia, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
- c) documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente della Banca d'Italia, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
- d) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;
- e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
- f) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
- g) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio;
- h) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari, limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili;
- i) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza;
- l) documenti agli atti della segreteria particolare del Governatore della Banca d'Italia.

2. Sono altresì inaccessibili:

- i rapporti riguardanti le diverse forme di attività ispettiva interna;
- tutti i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ivi compresi quelli preordinati al trattamento normativo, economico e di quiescenza del personale.

Art. 5.

*Categorie di documenti inaccessibili per l'esigenza
di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità.*

Sono esclusi dall'accesso tutti i documenti amministrativi relativi alle misure di sicurezza.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il Governatore: FAZIO